Diritti delle vittime per paese

Polonia

Sarete considerati **vittime di reato** se avete subito un danno (ad esempio siete stati feriti o se dei vostri beni personali sono stati rubati o danneggiati ecc.…) derivante da un fatto che costituisce reato secondo la legge. In qualità di vittima di reato la legge vi accorda determinati diritti individuali, durante e dopo il processo. Potete beneficiare anche di diverse forme di sostegno e di aiuto e chiedere un indennizzo e il risarcimento dei danni derivanti da reato.

La procedura penale in Polonia si divide in una fase di indagine e una fase di giudizio. La fase di indagine precede quella di giudizio ed intende accertare i fatti connessi alla reato e identificarne gli autori. La polizia e il pubblico ministero hanno il compito di raccogliere le prove. Se le prove raccolte dalla polizia e dal pubblico ministero sono sufficienti si procede all'esame degli autori del reato. In caso contrario, il procedimento è archiviato. L'atto di imputazione formulato dalla procura viene esaminato dal tribunale.

Durante il processo, il tribunale procede all'esame delle prove raccolte per pronunciarsi sulla colpevolezza dell'autore presunto dei fatti. Se quest'ultimo è riconosciuto colpevole dei fatti ad esso imputati, viene condannato e può essere inflitta una pena. Nel caso contrario egli viene dichiarato non colpevole e viene assolto o rilasciato.

Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno:

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato
2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo
3 - I miei diritti dopo il processo
4 - Risarcimento
5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Ultimo aggiornamento: 20/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità una volta che il reato si è verificato (ad es. polizia, pubblico ministero), ma anche prima di denunciare il reato?

La vittima riceve informazioni sui suoi diritti per iscritto prima che abbia luogo il primo esame dopo la denuncia del reato. Prima di allora l'autorità può fornire alla vittima informazioni sui suoi diritti che saranno utili nelle circostanze specifiche.

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

I diritti dei cittadini non UE sono tutelati allo stesso modo di quelli dei cittadini dell'UE, fatta eccezione per il risarcimento da parte dello Stato al quale hanno diritto le vittime di determinati reati : tale risarcimento è riconosciuto soltanto ai cittadini dell'UE.

Se denuncio un reato, quali informazioni riceverò?

Prima del primo esame, la vittima ottiene informazioni per iscritto sui suoi diritti fondamentali, ivi compreso il suo status nel contesto delle indagini preliminari, se può chiedere l'adozione di determinate azioni (ad esempio esame di testimoni), l'assistenza da parte di un rappresentante legale, ivi compresa la richiesta di un rappresentante nominato dall'organo giurisdizionale, il diritto al rinvio del caso alla mediazione, di accedere al fascicolo, di impugnare una decisione di sospensione del procedimento, la possibilità che l'imputato paghi un risarcimento od ottenga un risarcimento dallo Stato, l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, le misure di protezione e l'assistenza disponibili, l'accesso all'assistenza finanziata dal *Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej* (Fondo di sostegno alle vittime e di assistenza post-penitenziaria), la possibilità di emettere un ordine di protezione europeo, le organizzazioni che offrono sostegno alle vittime e il rimborso delle spese sostenute in relazione al procedimento.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso dell'indagine e del processo)?

Un traduttore fornisce assistenza nei procedimenti giudiziari ai quali partecipa una vittima che non parla il polacco. Le lettere inviate alla vittima o scritte dalla stessa vengono tradotte. La vittima non sostiene i costi delle traduzioni.

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso di minore; se ho una disabilità)?

I minori vittime di un reato sono rappresentati dai loro genitori o dalle persone che si prendono cura di loro. Per le persone che necessitano di assistenza (ad esempio gli anziani), i loro diritti possono essere esercitati dalla persona che si prende cura di loro. I genitori o i tutori dovrebbero assicurarsi che le vittime soggette alle loro cure partecipino al procedimento come richiesto e, in caso di dubbi sulla comprensione dei loro compiti in relazione alla rilevanza di tale procedimento, possono inviare una notifica all'autorità che sta conducendo il procedimento.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

In Polonia, il Fondo di sostegno alle vittime e di assistenza post-penitenziaria accumula risorse finanziarie per finalità quali l'assistenza alle vittime di reati e ai loro parenti più stretti. Il Fondo è gestito dal ministro della Giustizia che concede sussidi a ONG selezionate attraverso una gara specializzata in materia di sostegno alle vittime. L'aiuto finanziato dal Fondo copre l'assistenza legale, psicologica e materiale.

La polizia automaticamente mi indicherà un punto di sostegno alle vittime?

Prima che abbia luogo il primo esame, l'autorità che conduce il procedimento è tenuta a informare la vittima in merito al fatto che è disponibile assistenza finanziata dal Fondo di sostegno alle vittime e di assistenza post-penitenziaria.

Com'è protetta la mia privacy?

I dati relativi al luogo di residenza e al luogo di lavoro della vittima non sono resi disponibili all'autore del reato.

In relazione ai testimoni, in altre parole, di norma, in relazione a tutte le vittime, in casi particolarmente gravi, il pubblico ministero o l'organo giurisdizionale possono decidere di non divulgare i dati personali dei testimoni e altre circostanze che ne consentano l'identificazione. Ciò è possibile qualora sussistano preoccupazioni ragionevoli in merito a un rischio per la vita, la salute, la libertà o una parte significativa del patrimonio di tale persona o del parente più stretto di tale persona.

Devo denunciare il reato prima di avere accesso ai servizi di assistenza alle vittime?

L'accesso all'assistenza a favore delle vittime non è subordinato alla denuncia di un reato. Una persona che desidera accedere a tale sostegno deve soltanto dimostrare che è stato commesso un reato contro di lei.

Protezione personale se sono in una situazione di pericolo

Quali tipi di protezione sono disponibili?

In caso di minaccia alla sua vita o salute, la vittima e i suoi parenti più stretti hanno diritto a:

protezione durante il procedimento;

protezione fisica;

assistenza per il trasferimento.

Chi mi può offrire protezione?

La protezione è garantita dal capo della polizia avente giurisdizione per la provincia.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio di ulteriori pregiudizi da parte dell'autore del reato?

Una valutazione della necessità di fornire e continuare a fornire protezione e assistenza viene effettuata dal capo della polizia competente per la provincia.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'investigazione e del processo)?

L'autorità responsabile del procedimento è tenuta a condurre il procedimento che coinvolge la vittima in maniera tale da evitare conseguenze negative per la vittima determinate dal procedimento stesso. Dovrebbe sempre reagire nelle circostanze nelle quali la vittima non viene trattata con il dovuto rispetto o quando la vittima non si sente al sicuro.

Nei casi di violenza sessuale e analoghi, la vittima viene esaminata in una stanza speciale senza che sia presente l'autore del reato.

Nel corso del procedimento, il giudice che presiede può ordinare all'imputato di lasciare la stanza durante la prova testimoniale della vittima.

Quali tutele sono disponibili per le vittime vulnerabili?

Se la vittima richiede assistenza perché, ad esempio in ragione della sua età o dei suoi problemi di salute, non è in grado di partecipare attivamente al procedimento giudiziario, i suoi diritti possono essere esercitati dalla persona che si prende cura di lei.

Sono un minorenne. Ho dei diritti speciali?

I diritti delle vittime minorenni sono esercitati dai loro rappresentanti legali o dalla persona che si prende cura di loro. Se il reato è stato commesso dai genitori, il minore è rappresentato in giudizio da un tutore *ad litem*.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa del reato — quali sono i miei diritti?

Se la vittima muore, i suoi parenti più stretti possono partecipare al procedimento in sua vece. In tal caso dispongono infatti di tutti i diritti della vittima.

Un membro della mia famiglia era una vittima di reato — quali sono i miei diritti?

I parenti più stretti delle vittime hanno diritto ad assistenza legale, psicologica e materiale finanziata dal Fondo di sostegno alle vittime e di assistenza post-penitenziaria. Nei casi più gravi che comportano un rischio per la vita o la salute di tali persone, a queste ultime possono essere concessi mezzi di protezione e assistenza (protezione durante il procedimento, protezione fisica, assistenza al trasferimento).

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

Il caso può essere rinviato alla mediazione nella fase preliminare o durante i procedimenti giudiziari previo il consenso della vittima e dell'imputato. I procedimenti di mediazione sono condotti dal mediatore in maniera imparziale e riservata. Nel corso della mediazione, la vittima può presentare la propria posizione, ossia indicare ciò che si aspetta dall'autore del reato. La mediazione non pone fine al procedimento penale, tuttavia il suo esito viene preso in considerazione tanto dal pubblico ministero quanto dall'organo giurisdizionale.

Dove posso trovare la legislazione che fissa i miei diritti?

Le disposizioni che disciplinano i diritti delle vittime di un reato sono contenute: nel *Kodeks postępowania karnego* (codice di procedura penale); nel *Kodeks karny* (codice penale); nella *Kodeks karny wykonawczy* (legge sull'applicazione di sanzioni penali); nell'*ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych* (legge del 7 luglio 2005 sul risarcimento da parte dello Stato delle vittime di determinati reati), testo consolidato, Gazzetta ufficiale 2016, voce 325; nell'*ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka* (legge del 28 novembre 2014 sull'assistenza e sulla protezione delle vittime e dei testimoni) Gazzetta ufficiale 2015, voce 21; nel *rozporządzenie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej*(regolamento del 29 settembre 2015 sul Fondo di sostegno alle vittime e di assistenza post-penitenziaria), Gazzetta ufficiale 2019, voce 683; e nella *ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki*, (legge del 17 giugno 2004 sulle denunce riguardanti la violazione del diritto di una parte a un esame del caso senza ingiustificato ritardo nelle indagini preliminari condotte o supervisionate dal pubblico ministero e nei procedimenti giudiziari), testo consolidato, Gazzetta ufficiale 2018, voce 75 e successive modifiche).

Ultimo aggiornamento: 20/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

I reati possono essere denunciati per iscritto o verbalmente presso l'ufficio del pubblico ministero o presso una stazione di polizia. Una denuncia scritta di un reato può essere presentata di persona oppure inviata per posta (o posta elettronica).

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

Entro sei settimane, la persona che ha denunciato un reato deve ricevere una notifica che la informa dell'apertura di un'indagine. Qualora non riceva tale notifica, detta persona può presentare un reclamo a un procuratore generale.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso dell'investigazione o del processo)? A quali condizioni?

Nelle indagini preliminari e nei procedimenti giudiziari, le vittime possono essere assistite da un rappresentante professionale, ossia un avvocato o un consulente legale. Le vittime possono nominare autonomamente il proprio rappresentante oppure, se la loro situazione finanziaria non consente loro di procedere in tal senso, possono richiedere un rappresentante designato dall'organo giurisdizionale. A tal fine, la vittima deve presentare all'organo giurisdizionale o al pubblico ministero una lettera che dimostri che la stessa non è in grado di pagare autonomamente l'onorario di un rappresentante.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

Se la vittima ha partecipato al procedimento soltanto in veste di testimone, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, alloggio e soggiorno o di eventuali mancati guadagni.
Se la vittima ha agito in veste di accusa privata o ausiliaria, ha diritto al rimborso di spese ragionevoli, ivi comprese le spese associate alla nomina di un rappresentante.
Al fine di ottenere il rimborso delle spese, è necessario presentare una richiesta e, se possibile, i documenti che confermano le spese sostenute.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Le vittime possono ricorrere contro le decisioni di respingimento di una domanda di svolgimento di indagini preliminari, nonché contro le decisioni di interrompere dette indagini. Informazioni su come presentare ricorso sono fornite unitamente a tali decisioni.

Posso partecipare al processo?

Le vittime partecipano alla fase preliminare come parte senza dover presentare una dichiarazione speciale.
Nei procedimenti penali avviati dal pubblico ministero le vittime possono agire in veste di parte (accusa ausiliaria) se presentano una dichiarazione tramite la quale comunicano che intendono procedere in tal senso.
Nei procedimenti penali avviati da privati, la vittima è una parte in veste di accusa privata.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio, sono o posso scegliere di essere: vittima, testimone, parte civile, o accusa privata?

Le vittime sono persone fisiche colpite da un reato.
La vittima è una parte nella fase preliminare per legge.
Nei procedimenti penali avviati dal pubblico ministero, le vittime possono agire in veste di parte se scelgono di farlo, nel qual caso, di norma, agiscono in qualità di accusa ausiliaria.
Nei procedimenti avviati da privati, le vittime agiscono in veste di accusa privata.
Indipendentemente dal fatto che agiscano in veste di parte, le vittime sono praticamente sempre chiamate a fornire una prova testimoniale.
Attualmente, i procedimenti penali non consentono alle vittime di agire come parte civile.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

Anche se non agiscono in veste di parte dinanzi all'organo giurisdizionale, le vittime possono partecipare a procedimenti giudiziari importanti per la difesa dei loro interessi. Le vittime possono prendere parte a un procedimento giudiziario e a una sessione riguardante l'archiviazione condizionale del procedimento, una condanna senza processo e un'archiviazione del procedimento in ragione del fatto che l'imputato è infermo di mente o in casi che comportano misure di protezione in ragione del fatto che l'imputato è infermo di mente. Durante il processo, la vittima può opporsi a una richiesta avanzata dall'imputato di condanna senza assunzione di prove e può chiedere che l'imputato venga condannato a rimediare il danno causato o a pagare un risarcimento.
Se il procedimento penale viene archiviato a determinate condizioni, la vittima può presentare domanda per la riapertura del procedimento.
Qualora abbiano scelto di agire in veste di parte dinanzi a un organo giurisdizionale, le vittime possono adottare alcune misure procedurali: presentare domande relative a prove, porre domande a testimoni ed esperti, presentare la propria posizione, ad esempio specificando la decisione che si attendono dall'organo giurisdizionale. Possono presentare ricorso contro sentenze.
Le vittime citate in veste di testimoni devono comparire in aula e fornire la loro prova testimoniale. La mancata comparizione in assenza di un buon motivo è punibile.

Posso rendere una dichiarazione durante il processo o testimoniare? A quali condizioni?

Le vittime possono presentare domande relative a prove se agiscono in veste di accusa privata o ausiliaria.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Prima della prima udienza, le vittime vengono informate per iscritto in merito al loro status di parte nella fase preliminare e ai loro diritti in tale contesto.
Le vittime sono informate per iscritto del rinvio a giudizio dinanzi l'organo giurisdizionale, nonché delle date e del luogo delle udienze o delle sessioni di detto organo alle quali esse possono partecipare.
Se l'organo giurisdizionale ordina il risarcimento dei danni, notificherà una copia della sentenza alla vittima.

Potrò accedere ai fascicoli dell'organo giurisdizionale?

Nel corso della fase preliminare, le vittime possono accedere ai fascicoli con il consenso dell'autorità che conduce il procedimento.
Nel corso dei procedimenti giudiziari, le vittime possono accedere ai fascicoli se agiscono in veste di accusa privata o ausiliaria. Se la vittima non agisce in tale veste, i fascicoli saranno resi disponibili con il consenso del presidente dell'organo giurisdizionale.

Ultimo aggiornamento: 20/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso impugnare la sentenza?

Le vittime possono impugnare la sentenza nel contesto di un procedimento penale avviato dal pubblico ministero qualora abbiano agito in veste di accusa ausiliaria.
Se il procedimento penale contro l'autore del reato è stato sospeso subordinatamente al rispetto di talune condizioni e viene emessa una sentenza in aula, la vittima può ricorrere contro quest'ultima anche se non ha agito in veste di accusa ausiliaria.
Le vittime possono impugnare una sentenza nel contesto di un procedimento penale privato perché in tali casi agiscono in veste di accusa.

Quali sono i miei diritti dopo la sentenza?

Se l'autore del reato viene condannato a risarcire il danno, l'organo giurisdizionale rilascia alla vittima una copia della sentenza. Se un autore del reato ottiene una sospensione della pena detentiva e non pone rimedio al danno causato, la vittima può chiedere che la pena sia scontata.
Se il procedimento penale nei confronti dell'autore del reato è stato sospeso subordinatamente al rispetto di talune condizioni, la vittima ha diritto a partecipare all'udienza per la ripresa del procedimento.

Ho il diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

In seguito alla conclusione del procedimento, le vittime hanno diritto a ricevere protezione e sostegno qualora la loro vita o salute, o quella dei loro parenti prossimi siano a rischio. La protezione e il sostegno sono forniti fino a quando sussiste un rischio.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

L'organo giurisdizionale fornirà alla vittima le informazioni incluse nella sentenza (pena alla quale è stato condannato l'autore del reato, durata della pena e se la stessa è stata sospesa subordinatamente al rispetto di talune condizioni), nonché informazioni sugli obblighi, ivi compresa la riparazione del danno, che sono stati imposti all'autore del reato.

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Le vittime possono chiedere di essere informate del rilascio dell'autore del reato dal carcere. La vittima riceverà quindi una notifica quando l'autore del reato viene rilasciato dalla prigione dopo aver scontato la pena, se l'autore del reato viene autorizzato a scontare la pena sotto sorveglianza elettronica, oppure se evade dal carcere, ottiene un permesso o la libertà condizionale o viene rilasciato temporaneamente.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere?

Le vittime non prendono parte alle udienze relative alla libertà condizionale e non possono appellarsi contro tali decisioni.

Ultimo aggiornamento: 20/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Che procedimento occorre avviare per chiedere un risarcimento del danno da parte dell'autore del reato? (ad esempio procedimento giudiziario, civile, procedimento di adesione)

Le vittime di reato possono richiedere il risarcimento dei danni all'autore del reato come segue:

possono avviare un'azione processuale contro l'autore del reato dinanzi a un organo giurisdizionale civile; l'avvio di procedimenti civili è subordinato al pagamento di spese di giudizio; i procedimenti civili possono essere aperti indipendentemente dal fatto che sia stato depositato un atto di accusa dinanzi all'organo giurisdizionale civile, ma possono essere sospesi fino a quando non viene emessa una sentenza definitiva nel contesto del procedimento penale; se l'azione intentata dalla vittima ha esito positivo, l'esecuzione è gestita dall'autorità di esecuzione, ossia da un *komornik*(ufficiale giudiziario);

nel corso del procedimento penale, le vittime possono richiedere l'imposizione di una *środek kompensacyjny* (misura di risarcimento) all'autore del reato, ossia l'obbligo di rimediare ai danni causati o di fornire un risarcimento; invece, l'organo giurisdizionale può ordinare il pagamento di *nawiązka* (danni supplementari). La domanda della vittima sarà accolta soltanto se l'autore del reato verrà condannato;

se l'autore del reato viene condannato e riceve una sospensione della pena detentiva, l'organo giurisdizionale può ordinargli di porre rimedio al danno derivante dal reato commesso;

se il procedimento viene sospeso subordinatamente al rispetto di talune condizioni, l'organo giurisdizionale ordina all'autore del reato di porre rimedio al danno causato in toto o in parte.

La Corte ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni/al pagamento di un indennizzo nei miei confronti. Come posso costringere il colpevole a pagare?

Se l'organo giurisdizionale ordina all'autore del reato di porre rimedio al danno e l'autore del reato non rispetta volontariamente tale ordine, la vittima può ricorrere a un procedimento di esecuzione condotto da un ufficiale giudiziario.

Se l'autore del reato ottiene dall'organo giurisdizionale una sospensione della pena detentiva oppure se il procedimento giudiziario contro l'autore del reato viene sospeso subordinatamente al rispetto di talune condizioni e quest'ultimo non rimedia al danno causato, possono essere adottate delle misure per dare esecuzione alla pena o riprendere il procedimento. Queste misure, in particolare la minaccia effettiva della detenzione, tendono a spronare gli autori del reato i quali, anche se l'esecuzione non viene attuata, troveranno in qualche modo i fondi necessari per soddisfare le domande delle vittime. Affinché tali misure siano adottate, è sufficiente che la vittima informi l'organo giurisdizionale o il *kurator sądowy* (funzionario addetto alla sorveglianza durante la libertà condizionale) del fatto che l'autore del reato non ha rispettato i suoi obblighi.

Se il colpevole non paga, lo Stato può versare un anticipo? A quali condizioni?

Se l'autore del reato non pone rimedio al danno, la vittima non può ottenere tale pagamento dallo Stato.

La vittima può beneficiare di un'assistenza di emergenza, finanziata dal Fondo di sostegno alle vittime e di assistenza post-penitenziaria, offerta da organizzazioni specializzate nel fornire aiuto alle vittime di reati.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Le vittime dei reati più gravi o i loro parenti più prossimi hanno diritto a prestazioni speciali pagate dal Tesoro. Ciò si applica alle persone domiciliate in Polonia o in un altro Stato membro dell'UE le quali, a seguito di un reato, hanno subito lesioni gravi o il deterioramento della loro salute per più di sette giorni, nonché ai parenti più prossimi di persone decedute in seguito a un reato.

Ho diritto a un risarcimento se l'imputato non viene condannato?

Avete diritto a un risarcimento anche se l'imputato non viene condannato.

Ho diritto a un anticipo del pagamento, nell'attesa di una decisione sulla mia richiesta di indennizzo?

Le vittime aventi diritto a un risarcimento possono ottenere un anticipo, ossia un pagamento una tantum effettuato prima della conclusione del procedimento. Tale importo può essere utilizzato in parte per coprire i costi di trattamento, convalescenza o sepoltura.

Ultimo aggiornamento: 20/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: en pl.

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per un sostegno e assistenza?

Le vittime di reati e i loro parenti più stretti ricevono aiuto dalle ONG che ottengono sussidi a tale scopo dal Fondo di sostegno alle vittime e di assistenza post-penitenziaria. Tali sussidi sono concessi dal ministro della Giustizia.

Le vittime sono informate della disponibilità di tale aiuto prima che rendano la loro prima dichiarazione.

Un elenco di tutte le organizzazioni che hanno ottenuto sussidi a favore delle vittime e dei loro parenti più prossimi nonché informazioni (in polacco) su ciò che viene coperto da tale aiuto sono disponibili sul sito web del ministero della Giustizia all'indirizzo https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/, seguendo il percorso: Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji.

Hotline di sostegno alle vittime

Attualmente, in Polonia non esiste una linea di assistenza telefonica diretta alle vittime a livello nazionale. Tuttavia, esiste una linea di assistenza telefonica diretta a favore delle vittime di violenza domestica.

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Il sostegno alle vittime è offerto gratuitamente.

Che tipo di sostegno si può ricevere dai servizi dello Stato o delle autorità?

Le autorità forniscono alle vittime informazioni sui luoghi presso i quali viene fornita assistenza. Alcune categorie di vittime hanno diritto all'assistenza legale gratuita in considerazione della loro età e situazione finanziaria. Le vittime di un reato hanno diritto all'assistenza medica nel rispetto delle norme generali.

Che tipo di sostegno si può ricevere dalle organizzazioni non governative?

Le ONG finanziate dal Fondo di sostegno alle vittime e di assistenza post-penitenziaria offrono alle vittime assistenza legale, psicologica e finanziaria, ad esempio buoni pasto o aiuto per sostenere il costo di alimenti e abbigliamento, biancheria intima, calzature, prodotti per la pulizia e l'igiene personale, alloggio o rifugio temporaneo, istruzione e formazione, misure per adeguare un appartamento o una casa alle esigenze delle vittime di reato e per spese di viaggio.

Un altro tipo di sostegno è il finanziamento per il ricorso ai servizi di un interprete, ivi compreso un interprete del linguaggio dei segni.

L'assistenza medica comprende la copertura dei costi dell'assistenza sanitaria, delle medicine e delle attrezzature mediche necessarie per trattare i danni alla salute subiti a seguito del reato.

Ultimo aggiornamento: 20/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.